



C O M U N E D I B A R I

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 5 GENNAIO 2024

DELIBERA N.1

O G G E T T O

INDIRIZZI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO: AGGIORNAMENTO DELLE DG 242/2020, 265/2020, 521/2020, 289/2021 E 570/2021 A SEGUITO DELLA APPROVAZIONE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 214. PROROGA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DGC N. 188 DEL 17.3.2023.

L'ANNO DUEMILAVENTIQUATTRO IL GIORNO CINQUE DEL MESE DI GENNAIO, , ALLE ORE 12:45 CON CONTINUAZIONE

PREVIO AVVISO DEL SIG.SINDACO SI É RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE NELLE PERSONE DEI SIGNORI:

P R E S I D E N T E

DI SCIASCIO EUGENIO - VICE SINDACO

A S S E S S O R I

N	COGNOME E NOME	PRES
1	DECARO Ing. Antonio	NO
2	BOTTALICO Dott.ssa Francesca	SI
3	D'ADAMO Dott. Alessandro	SI
4	LACOPPOLA Avv. Vito	NO

N	COGNOME E NOME	PRES
5	PALONE Dott.ssa Carla	SI
6	PETRUZZELLI Dott. Pietro	SI
7	PIERUCCI Dott.ssa Ines	SI
8	ROMANO Avv. Paola	SI

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE Dott. DONATO SUSCA

IL PRESIDENTE, CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

OGGETTO: Indirizzi per l'occupazione di suolo pubblico: aggiornamento delle DG 242/2020, 265/2020, 521/2020, 289/2021 e 570/2021 a seguito della approvazione della Legge 30 dicembre 2023, n. 214. Proroga alle disposizioni di cui alla DGC n. 188 del 17.3.2023.

Il Sindaco, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio,

RIFERISCE:

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per via della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Con successivi atti il Governo ed il Parlamento hanno dato corso ad una serie di provvedimenti finalizzati per un verso a contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, per altro verso, a disciplinare le modalità per lo svolgimento delle attività di ristorazione.

Terminata la fase di prima emergenza, infatti, è risultato evidente che la ripresa delle predette attività commerciali potesse avvenire secondo un regime di graduale riavvicinamento alla ordinarietà.

La necessità di favorire il ritorno alle condizioni pre-crisi sostenendo il tessuto socioeconomico e garantendo il rispetto delle misure sul contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica ha reso dunque utile, anche in ambito locale, introdurre misure premiali ed incentivanti delle attività produttive, non ultimo, per recuperare «*la Città*» alle proprie imprescindibili prerogative sociali e di relazione tra i cittadini.

L'Amministrazione locale è intervenuta dapprima con la delibera n. 242 del 11.5.2020 e successivamente con la delibera n. 265 del 22.5.2020 regolando le occupazioni di suolo pubblico e quindi rilasciando, su istanza, le corrispondenti autorizzazioni fino al termine del 31.10.2020.

Con le successive delibere n. 509 del 22.10.2020 e n. 521 del 27.10.2020 la Giunta Comunale, considerata la proroga del regime di emergenza al 31.12.2020, ha preso atto che le condizioni poste a fondamento delle delibere n. 242 del 11.5.2020 e n. 265 del 22.5.2020 risultavano a quella data ancora attuali e costituivano quelle circostanze eccezionali che rendevano ammissibili l'applicazione delle deroghe regolamentari per l'occupazione di suolo pubblico fino alla conclusione del 2020.

Infine, con le delibere nn. 289 del 8.5.2021 e 570 del 21.9.2021 la Giunta Comunale ha stabilito di ammettere, in via sperimentale, anche l'occupazione di parte della carreggiata stradale mediante pedane al livello dei marciapiedi esistenti (nota come "*Parklet*" e diffusa in molti paesi europei) così da ampliare lo spazio utilizzabile per l'installazione di sedie e tavolini all'aperto a fini di somministrazione, incoraggiando ulteriormente la ripresa di attività economiche e promuovendo la vivibilità dei quartieri, in linea con tutti gli obiettivi dei precedenti provvedimenti emergenziali formalizzati dalla Giunta. Con quegli atti la Giunta ha inoltre fissato al 31.10.2021 il termine ultimo per la rimozione delle occupazioni del tipo "*Parklet*", correlate al periodo emergenziale, con contestuale ripristino dello *statu quo ante* a cura dell'installatore. Effettivamente gli esercenti attività commerciale su suolo pubblico hanno provveduto alla rimozione delle installazioni, una volta decorso il termine individuato negli atti di Giunta.

L'insieme delle regole tecniche per l'occupazione di suolo pubblico e gli atti della Giunta Comunale sopra richiamati hanno consentito di disciplinare, nella contingenza del momento, l'installazione di elementi di arredo urbano e l'esercizio delle attività ricettive all'aperto conseguendo, tra le altre cose, il risultato di rivitalizzare - con l'esercizio all'aperto di attività di ristorazione - ampie zone dello spazio pubblico senza determinare inconvenienti alla circolazione, al traffico ed alla sicurezza. Circostanza testimoniata da un lato dall'ampio riscontro che l'iniziativa ha suscitato negli operatori del settore e d'altro lato dal fatto che nel periodo di esercizio non si è avuta notizia di disservizi determinati dalla presenza di siffatte installazioni.

Inoltre, con la delibera n. 521 del 27.10.2020 (punto sub 5), l'esecutivo del Comune ha stabilito che nel caso in cui successivi interventi normativi avessero esteso ulteriormente i termini di validità dei benefici a sostegno delle imprese per il pubblico esercizio, la validità degli indirizzi per l'occupazione di suolo pubblico sarebbe stata automaticamente protratta, entro il limite di sussistenza dello stato di emergenza, senza la necessità di ulteriori atti dell'Amministrazione.

Le successive novelle normative, sempre correlate alla particolare condizione emergenziale - pur nella consapevolezza dell'avvenuto superamento dello stato di emergenza introdotto dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 e dagli atti susseguiti nel corso del biennio trascorso - hanno prorogato le disposizioni incentivanti e semplificative in materia di occupazione degli spazi pubblici, ampliando l'orizzonte temporale di validità delle disposizioni derogatorie in materia, già introdotte a partire dal maggio 2020, anche per il periodo primaverile-estivo dell'anno 2022.

Più precisamente, il decreto legge n. 228/2021, così come convertito, all'art. 3-*quiquies* (Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi) ha disposto: «1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2022.*».

D'altro canto la legge 30.12.2021 n. 234 comma 706, in merito all'esenzione dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 stabilisce: «*Le disposizioni in materia di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.*».

Inoltre il **decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137** convertito con L. 18.12.2020 n. 176, **art. 9-ter**, ai commi 4 e 5 dispone: «*4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*».

Conseguentemente il Comune di Bari con la DGC n. 207 del 7.4.2022 ha dettato gli indirizzi per l'occupazione di suolo pubblico, in aggiornamento a quanto reso con le precedenti deliberazioni di Giunta, prorogando le misure incentivanti già introdotte con i precedenti atti, volte ad incoraggiare le attività economiche, nel rispetto delle indicazioni poste a tutela della salute pubblica.

Con la delibera dell'aprile 2022 il Comune ha quindi consentito l'accesso alla procedura semplificata anche per nuove occupazioni di suolo pubblico per una permanenza sul territorio nel periodo primaverile-estivo dell'anno 2022, in ogni caso non oltre il 31.10.2022, secondo le procedure di cui alle DGC nn. 242/2020, 265/2020 e 521/2020, con obbligo di ripristino dello *statu quo ante* a cura dell'interessato alla scadenza del periodo di riferimento.

Con l'art. 40 del decreto legge 144 del 23.9.2022 (G.U. del 23.9.2022) rubricato «*Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese*» il legislatore ha, testualmente, disposto «1. *L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,*

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.»

Con la delibera n. 786 del 28.10.2022 il Comune ha quindi prorogato la disciplina di cui alle DGC sopra richiamate fino a tutto il 31.12.2022, con obbligo di ripristino dello *statu quo ante* a cura dell'interessato alla scadenza del periodo di riferimento.

L'art. 1, comma 815 della Legge 29.12.2022, n.197 ha, testualmente, disposto: *«815. All'art. 40, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".»*.

Con la delibera n. 7 del 18.1.2023 il Comune ha quindi prorogato la disciplina di cui alle DGC sopra richiamate fino a tutto il 30.6.2023, con obbligo di ripristino dello *statu quo ante* a cura dell'interessato alla scadenza del periodo di riferimento.

In sede di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 avvenuta con la Legge 24.2.2023, n.14 (in GU Serie Generale n. 49 del 27.2.2023), il Legislatore ha testualmente disposto all'art. 1 comma 22-*quinquies*: *«All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".»*.

Con la delibera n. 188 del 17.3.2023 il Comune ha quindi prorogato la disciplina di cui alle DGC sopra richiamate fino a tutto il 31.12.2023, con obbligo di ripristino dello *statu quo ante* a cura dell'interessato alla scadenza del periodo di riferimento.

L'art. 11, comma 8 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, 30 dicembre 2023, n. 214 ha, testualmente, disposto: *«All'articolo 40, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".»*.

Il quadro normativo sopra richiamato consente quindi di ritenere ancora sussistente la condizione socio-economica che ha indotto la Giunta Comunale ad introdurre in ambito locale le misure promozionali in materia di occupazione di suolo pubblico, con la conseguenza che il sistema delle deroghe già varate a partire dal maggio 2020 con gli atti di Giunta richiamati più sopra, attraverso i procedimenti semplificati, recentemente confermati con la legge n. 214/2023, deve ritenersi ancora valido ed efficace.

Tutto quanto sopra riportato rende necessario intervenire nuovamente sulla disciplina "promozionale" per l'occupazione di suolo pubblico, ribadendo che le regole tecniche di cui alle Delibere di Giunta nn. 242/2020, 265/2020, 521/2020, 289/2021 e 570/2021 risultano ancora valide ed efficaci, in ragione dell'intervenuta proroga per legge n. 214/2023.

Tutto ciò premesso:

LA GIUNTA COMUNALE

ASCOLTATA la relazione del Sindaco sulla base dell'attività istruttoria condotta dagli Uffici e fatta propria;

VISTA la L. n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il DPR n. 445/2000 e s.m.i.;

VISTA il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

VISTO il DPR n. 160/2010 e s.m.i.;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 176 del 16.02.2015;

VISTO il parere espresso dal Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi, come da scheda allegata;

OMESSO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio competente, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 e dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità contabile della proposta di che trattasi, in quanto provvedimento improduttivo di effetti sul bilancio dell'Ente;

VISTA, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del T.U.E.L., che forma parte integrante della presente;

ATTESA la competenza della Giunta comunale ad adottare il presente provvedimento, in base al combinato disposto dell'art. 48 comma 2 e dell'art. 107 del comma 1 del DLgs 267/2000;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6- *bis* della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente Responsabile che ha apposto il parere di regolarità tecnica ex art. 49 TUOEL, nonché dell'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. n. 35 *bis* del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. PRENDERE ATTO di tutto quanto esplicitato nelle premesse, qui ribadite integralmente nel loro contenuto, ed in particolare che la disciplina dell'articolo 40, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022 come recentemente novellata dall'art.11, comma 8 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 n. 214/2023, proroga le misure incentivanti già introdotte con i precedenti atti nn. 242/2020, 265/2020, 521/2020, 289/2021 e 570/2021 volte ad incoraggiare le attività economiche, nel rispetto delle indicazioni poste a tutela della salute pubblica;

2. DARE ATTO, per le motivazioni riportate nelle premesse, dell'intervenuta proroga "per legge" della disciplina introdotta in ambito locale con le deliberazioni di cui precedente punto sub 1 da ritenere ancora valida, con facoltà di permanenza sul territorio delle occupazioni già perfezionate anche per l'anno 2024, in ogni caso non oltre il 31.12.2024, con obbligo di ripristino dello *statu quo ante* a cura dell'interessato, alla scadenza del periodo di riferimento;

3. CONSENTIRE, per le motivazioni riportate nelle premesse al presente atto e fino a tutto il 31.12.2024, l'accesso alla procedura semplificata anche per le nuove occupazioni di suolo pubblico per una permanenza sul territorio per l'anno 2024, non oltre il 31.12.2024, secondo le procedure di cui alle DGC nn. 242/2020, 265/2020, 521/2020, 289/2021 e 570/2021 con obbligo di ripristino dello *statu quo ante* a cura dell'interessato alla scadenza del periodo di riferimento;

4. DARE ATTO che in forza delle disposizioni di cui alla legge 30.12.2021 n. 234 comma 706, la disciplina di cui ai precedenti punti, fa salve le disposizioni in merito dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019, la cui corresponsione è dovuta, nel caso di occupazione di suolo pubblico, a partire dal 1.4.2022 e seguirà l'evoluzione della specifica normativa in materia;

5. PUBBLICARE ai sensi dell'art. 39 del DL n. 33/2013, il presente provvedimento e gli atti tecnici allo stesso allegati sul sito istituzionale del comune, nella Sezione «*Amministrazione trasparente*»;

6. DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL D. Lgs. n. 267/2000.

Di seguito,

il Presidente propone l'immediata eseguibilità del provvedimento stante l'urgenza;

LA GIUNTA

Aderendo alla suddetta proposta;

Ad unanimità di voti, resi verificati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Rendere immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell'art.134 co.4 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000 n.267.



Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio

**SCHEDA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO
GENERALE**

N. 2024/00001

del 5 GENNAIO 2024

**OGGETTO: INDIRIZZI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO: AGGIORNAMENTO
DELLE DG 242/2020, 265/2020, 521/2020, 289/2021 E 570/2021 A SEGUITO
DELLA APPROVAZIONE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 214.
PROROGA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DGC N. 188 DEL 17.3.2023.**

TIPO PROPOSTA G.M.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Positivo Favorevole

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 LETT. D DEL T.U.E.L.

ANNOTAZIONI :

Positivo Parere favorevole in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa connessa alla presente proposta di deliberazione e sulla base del parere di regolarità tecnica come espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL e dell'art. 42 del vigente regolamento di contabilità.

Bari, 05/01/2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Donato Susca

OGGETTO: INDIRIZZI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO: AGGIORNAMENTO DELLE DG 242/2020, 265/2020, 521/2020, 289/2021 E 570/2021 A SEGUITO DELLA APPROVAZIONE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 214. PROROGA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DGC N. 188 DEL 17.3.2023.

PARERI ESPRESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L. SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) Parere di regolarità tecnica:

Positivo

Favorevole

Bari, li 31/12/2023

Il responsabile

Pompeo Colacicco

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Donato Susca

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 05/01/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
Donato Susca

Bari, 05/01/2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 05/01/2024 al 19/01/2024.

L'incaricato

Bari,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>